

**REGOLAMENTO (CE) N. 812/2002 DELLA COMMISSIONE
del 16 maggio 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63 e 72,

considerando quanto segue:

- (1) Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dagli accordi con alcuni paesi terzi sono subordinate alla presentazione di un attestato rilasciato da un organismo ufficiale o ufficialmente riconosciuto dalle due parti contraenti e riportato negli elenchi stabiliti congiuntamente, in cui si attesta che il vino in causa è conforme alle condizioni di accesso delle concessioni.
- (2) È opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione l'elenco degli organismi ufficiali o ufficialmente riconosciuti da essi proposti per il rilascio degli attestati in modo da consentirle di redigere e scambiare l'elenco, congiuntamente con il paese terzo interessato. Per agevolare il compito di tali organismi, è necessario fornire questi elenchi nella forma e sui supporti idonei.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2002.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il capitolo VII bis seguente è inserito nel regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione ⁽³⁾:

«CAPITOLO VII bis

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ESPORTAZIONE

Articolo 34 bis

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli organismi ufficiali o ufficialmente riconosciuti che propongono per il rilascio degli attestati comprovanti che il vino in causa è conforme alle condizioni di accesso delle concessioni previste dagli accordi con i paesi terzi.
2. La Commissione agisce in nome della Comunità nel redigere e scambiare, congiuntamente con il paese terzo interessato, l'elenco degli organismi ufficiali autorizzati a compilare l'attestato di cui al paragrafo 1 nonché il certificato equivalente rilasciato dal paese terzo interessato.
3. La Commissione fornisce l'elenco di cui al paragrafo 2 nella forma e sui supporti da essa ritenuti idonei.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.